

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA  
**SANZIONI PER RITARDATA DENUNCIA ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

Art. 23 della Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2003, n. 3 come sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14

**Modalità di pagamento**

**Prima dell'emissione del verbale**, nel caso in cui l'Utente sia consapevole del fatto che la pratica in sanzione, può essere richiesto **con la pratica telematica** (tramite diario messaggi o note nella pratica oppure email all'Ufficio) di prelevare il relativo importo.

**Dopo l'emissione del verbale**, il pagamento deve essere effettuato con le modalità indicate nel verbale di accertamento e cioè tramite il sito **PAGAMENTI ONLINE SIPA**, raggiungibile cliccando sul link disponibile alla pagina <https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAARDL> il sito permette al cittadino/impresa di effettuare i pagamenti spontanei verso l'Ente Creditore e non necessita di registrazione. Per il pagamento della sanzione occorre selezionare il servizio “Verbali sanzioni amministrative Albo Artigiani”, indicare nella causale il numero del verbale, digitare il relativo importo nell'apposito campo, compilare i dati anagrafici del pagante (e del cliente se diverso dal pagante), mettere la spunta su “Informativa sulla privacy” e cliccare su “Avanti”; con la successiva conferma si verrà indirizzati alla pagina di accesso al sistema pagoPA per effettuare la transazione. Comunicazione del pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'indirizzo [organo.accertatore@rivlig.camcom.it](mailto:organo.accertatore@rivlig.camcom.it).

**Spese di notifica**

Se la notifica non viene effettuata tramite pec, si applica il costo corrente per ogni notifica effettuata, comprese quelle inviate agli obbligati in solido. Se non viene richiesto il pagamento **tramite la pratica telematica**, anche il relativo importo deve essere versato tramite il sito **PAGAMENTI ONLINE SIPA**, ripetendo l'operazione già compiuta per il pagamento della sanzione, selezionando il servizio “rimborso spese anticipate” e compilando come sopra indicato.

Comunicazione del pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'indirizzo [organo.accertatore@rivlig.camcom.it](mailto:organo.accertatore@rivlig.camcom.it).

**Memorie difensive**

Il pagamento **entro 60 giorni** dalla notifica del verbale di accertamento, consente di **estinguere** subito la sanzione. Il trasgressore può decidere di non pagare e di presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni Amministrative **entro 30 giorni** dal ricevimento del verbale di contestazione. Si precisa, infatti, che il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione. Terminata l'istruttoria Ufficio Sanzioni Amministrative emette un provvedimento che può essere: **a) ordinanza di archiviazione (con cui si archivia il procedimento)** oppure **b) ordinanza di ingiunzione**.

L'emissione di un'**ordinanza** di ingiunzione può comportare possibili incrementi degli importi e spese maggiorate. L'ordinanza di ingiunzione è **titolo esecutivo**: se la somma indicata e le spese di procedimento non sono pagate **entro 30 giorni**, la sanzione è iscritta nei **ruoli esattoriali**.

**Per presentare gli scritti difensivi** (ed eventuali allegati) è possibile spedire: a) un messaggio di posta elettronica certificata alla casella [cciaa.rivlig@legalmail.it](mailto:cciaa.rivlig@legalmail.it), oppure b) un'e-mail all'indirizzo [sanzioni.amministrative@rivlig.camcom.it](mailto:sanzioni.amministrative@rivlig.camcom.it) oppure c) **una lettera per raccomandata o in carta semplice** indirizzata a C.C.I.A.A. Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona – Sede secondaria di Imperia, via Tommaso Schiva 29, 18100 Imperia. **Occorre indicare:**

- Nome e cognome o ragione sociale del trasgressore
- codice fiscale
- Indirizzo completo
- Numero e data del verbale
- Esporre i **motivi** per i quali si vuole impugnare il verbale e indicare chiaramente se si chiede l'annullamento del verbale o la riduzione della sanzione
- **Data e firma**

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Mancato adempimento	Riferimenti normativi	Importo della sanzione		Pagamento in misura ridotta
		Minimo	Massimo	
Ritardata presentazione dopo il 31° e non oltre il 60° giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo	Art.23, co. 1, lett. b) L.R. n. 3/2003, come modificata dalla L.R. 14/2011	€ 25,00	€ 130,00	€ 43,33
Omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il 60° giorno	Art.23, co. 1, lett. a)	€ 260,00	€ 1.030,00	€ 343,33
Omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il 30° giorno	Art.23, co. 1, lett. c)	€ 20,00	€ 100,00	€ 33,33
Ritardata presentazione dopo il 31° e non oltre il 60° giorno della comunicazione relativa alla cessazione di attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui artt. 4,5 e 6	Art.23, co. 1, lett. b)	€ 25,00	€ 130,00	€ 43,33
Omessa presentazione della comunicazione relativa alla cessazione di attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui artt. 4,5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il 60° giorno	Art.23, co. 1, lett. a)	€ 260,00	€ 1.030,00	€ 343,33
In caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso	Art.23, co. 1, lett. d)	€ 1.550,00	€ 2.580,00	€ 860,00

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Al pagamento della sanzione sono tenuti il titolare di impresa individuale e tutti i legali rappresentanti di società.

Tipo di denuncia	Importo dell'oblazione liberatoria	Importo della sanzione edittale
<b>ISCRIZIONI</b>	Fino a 60 gg. <b>EURO 43,33</b>	<p align="center"><b>Art. 23 L.R. 2/1/2003, n. 3 “Sanzioni amministrative pecuniarie”.</b></p> <p>1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) <b>da euro 260,00 a euro 1.030,00</b> in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione di attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;</p> <p>b) <b>da euro 25,00 a euro 130,00</b> in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;</p> <p>c) <b>da euro 20,00 a euro 100,00</b> in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;</p> <p>d) <b>da euro 1.550,00 a euro 2.580,00</b> in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.</p> <p>2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la <u>legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45</u> (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo <b>sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.</b></p> <p>4. ...(omissis)...</p>
	<b>Oltre i 60 gg. EURO 343,33</b>	
<b>VARIAZIONI</b>	<b>Oltre i 30 gg. EURO 33,33</b>	
<b>CESSAZIONI</b>	Fino a 60 gg. <b>EURO 43,33</b>	
	<b>Oltre i 60 gg. EURO 343,33</b>	